

N.I. 57/2021

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 21 Luglio 2021

Oggetto: Seguito NI su D.L. 116

Gestione delle etichette per gli imballaggi contenenti apparecchiature o parti di ricambio

La gestione dell'etichettatura degli imballaggi che contengono apparecchiature o ricambi di apparecchiature, non varia rispetto alla gestione ordinaria (riferita agli imballaggi che contengono prodotti o merci) descritta nella nota richiamata.

In particolare, gli imballaggi che contengono le apparecchiature o parti di ricambio spedite tra paesi UE ai clienti, o gli eventuali imballaggi interni, dovranno essere etichettati secondo le disposizioni della Decisione 97/129/CE.

Lo stesso principio di etichettatura si applica per le spedizioni tra paesi UE, delle apparecchiature, parti usate o a fine vita restituite da parte dei clienti.

I produttori degli imballaggi sono i responsabili degli obblighi introdotti dal D.lgs. 116/2020 e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni in materia di identificazione, classificazione ed etichettatura finale.

I produttori di imballaggi extra-UE, per poter immettere nel mercato UE gli imballaggi, sono obbligati ad etichettare in conformità alle disposizioni vigenti nei paesi destinatari i prodotti immessi.

Gli obblighi per gli importatori di imballaggi, si applicano esclusivamente nel caso di importazione di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Gli importatori di imballaggi che contengono merci o prodotti sono esclusi dagli obblighi di etichettatura e classificazione (che rimangono a carico dei produttori / fabbricanti degli stessi imballaggi).

Nel caso in cui l'azienda importi nei paesi UE beni contenuti all'interno di imballaggi, dovrà verificare la conformità del formato delle etichette e le informazioni contenute (secondo le normative vigenti nei paesi destinatari).

Nel caso in cui le informazioni riportate nelle etichette non siano corrispondenti con le disposizioni definite dalle norme UNI e sulla base della Decisione 97/129/CE, l'azienda è obbligata a chiedere al produttore (degli imballaggi) di adeguare i contenuti e il formato delle medesime etichette.

Il produttore della merce o bene non si potrà sostituire al produttore dell'imballaggio (in termini di etichettatura), in quanto non è titolare delle schede tecniche o delle informazioni che identificano la natura degli stessi imballaggi.

L'etichettatura può essere apposta o stampata direttamente sull'imballaggio principale o su un supporto a parte, nel caso in cui sia previsto nel sistema di imballaggio.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Nel caso in cui per valide motivazioni, non sia possibile etichettare tutti gli elementi dell'imballaggio (riferito alle componenti separabili manualmente e come meglio descritto di seguito), le informazioni delle singole componenti potranno essere riportate nell'imballo principale.

Si ricorda che le suddette disposizioni si applicano per tutti gli imballaggi in ingresso ai paesi UE e per i transiti tra i vari paesi UE. Per le spedizioni verso paesi extra-UE, si applicheranno i protocolli di etichettatura ambientale adottati dal paese di destino.

Sovra e sotto imballaggi

Si riporta di seguito un estratto della linea guida CONAI (riferita alle disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 116/20) e riferite all'etichettatura degli imballaggi separabili manualmente.

Estratto dal sito <http://www.progettarericiclo.com/docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi>

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:

- 1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE;*
- 2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce di indicare la formula "Raccolta (famiglia di materiale)" e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.*

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

Nel caso si scelga di apporre tutta l'etichettatura ambientale sull'imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato è il seguente:

- 1. Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;*
- 2. Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;*
- 3. Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.*

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

Per una lettura più specifica delle singole disposizioni, si rimanda al testo del D.lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 226 del 11-09-2020).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Fabrizio Venturini

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

